



**REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020**

**STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
DEL GAL F.A.R. Maremma S.c. a r.l.**

**BANDO ATTUATIVO DELLA MISURA 6.4
“SOSTEGNO AD INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO
SVILUPPO DI ATTIVITA’ EXTRA-AGRICOLE”**

**OPERAZIONE 6.4.5
“SOSTEGNO PER L’INCENTIVAZIONE E LO SVILUPPO DI
ATTIVITA’ TURISTICHE”**



Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07 Ottobre 2019

Sommario

1	Finalità e Risorse
1.1	Finalità e obiettivi
1.2	Dotazione finanziari
2	Requisiti di ammissibilità
2.1	Destinatari/Beneficiari
2.2	Condizioni di accesso.....
2.2.1	Ulteriori condizioni di accesso.....
2.3	Condizioni per il pagamento dell'aiuto
2.3.1	Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono:
2.3.2	Procedure collegate alle condizioni per il pagamento dell'aiuto
3	Interventi finanziabili e Spese ammissibili
3.1	Investimenti finanziabili
3.1.1	Interventi relativi al tipo di investimento
3.2	Condizioni di ammissibilità degli interventi
3.2.1	Localizzazione degli interventi.....
3.2.2	Cantierabilità degli investimenti.....
3.2.3	Norme di protezione ambientale
3.2.4	Limitazioni investimenti sulla produzione di energia da fonti rinnovabili
3.2.5	Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti.....
3.3	Spese ammissibili/non ammissibili
3.3.1	Normativa di riferimento.....
3.3.2	Valutazione congruità e ragionevolezza.....
3.3.3	Investimenti materiali e immateriali
3.3.4	Interventi/Spese non ammissibili.....
3.4	Importi e aliquote di sostegno concedibili
3.4.1	Massimali e minimali
3.5	Cumulabilità.....
3.6	Durata e termini di realizzazione del progetto.....
3.6.1	Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese
3.6.2	Termine finale.....
4	Modalità e termini di presentazione della domanda
4.1	Modalità di presentazione della Domanda di aiuto
4.2	Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto
4.3	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
5	Istruttoria e valutazione della domanda
5.1	Criteri di selezione/valutazione.....
5.1.1	Verifica dei criteri di selezione
5.2	Formazione della graduatoria
5.3	Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate.....
5.4	Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
5.5	Istruttoria di ammissibilità

5.6	Correzione degli errori palesi
6	Realizzazione e modifica dei progetti
6.1	Contratto per l'assegnazione dei contributi.....
6.2	Impegni del beneficiario.....
6.3	Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.....
6.4	Modifiche dei progetti.....
6.5	Modifiche del richiedente/beneficiario.....
7	Erogazione e rendicontazione
7.1	Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili
7.2	Modalità di erogazione dell'agevolazione.....
7.3	Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria
8	Verifiche, Controlli e Revoche
8.1	Verifica finale dei progetti
8.2	Rinuncia
8.3	Controlli e ispezioni
8.4	Sanzioni.....
9	Disposizioni finali
9.1	Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
9.2	Disposizioni finali.....

1 Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione all'operazione denominata "6.4.5 – Sostegno ad investimenti per l'incentivazione e lo sviluppo di attività turistiche" di cui all'art. 19 par. 1 lett. b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 ed è stato elaborato in coerenza con:

- le norme unionali,
- il "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana", versione 6.1 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE n. 5595 C(2018) finale del 22 Agosto 2018 (di seguito "PSR");
- La SISL del GAL F.A.R. Maremma approvata con DGRT n. 1243 del 5 dicembre 2016 e successivamente modificata e approvata con DGRT n. 733 del 3 giugno 2019;
- Il Decreto Dirigenziale n. 17927 del 31/10/2019 e s.m.i. che approva i "Criteri di selezione predisposti dal GAL ai fini della selezione dei beneficiari finali" per la Misura 6.4.5;
- Le "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento" approvate con decreto del Direttore ARTEA n. n. 77 del 15 Maggio 2019 e s.m.i. (di seguito "Disposizioni Comuni").

L'operazione è finalizzata ad incentivare gli investimenti in attività extra agricole necessarie per la crescita dell'occupazione e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali con una particolare attenzione all'occupazione femminile e giovanile.

Con la sottomisura si vuole creare o incrementare l'offerta turistica nelle zone rurali, creando le condizioni per la crescita di nuove imprese turistiche e di strutture ricettive di piccole dimensioni con caratteristiche edilizie/architettoniche tipiche dei comprensori rurali interessati, in particolare attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente.

La sottomisura intende favorire in particolare la realizzazione di investimenti in attività extra agricole nel settore turistico privilegiando l'integrazione con il tessuto agricolo locale, con riguardo alle produzioni locali, ai mercati locali e alla filiera corta.

La sottomisura viene attuata nel rispetto del Reg. (UE) n. 1407/2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*".

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad euro 500.000,00 salvo ulteriori integrazioni disposte dal Consiglio di Amministrazione del GAL F.A.R. Maremma.

2 Requisiti di ammissibilità

2.1 Destinatari/Beneficiari

Possono presentare domanda:

- Micro, piccole e medie imprese¹, che esercitano attività ricettive di cui al Titolo II “Imprese Turistiche”, Capo I e Capo II della L.R. 86/2016 e ss.mm.ii., e iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio.

Quanto sopra riportato deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre deve essere posseduto, e verificato, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta con riferimento anche al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

Prima della presentazione della domanda di saldo il beneficiario deve esercitare un'attività economica prevalente in riferimento ai codici ATECO di cui al paragrafo 2.2. punto 8).

Il mancato possesso del suddetto requisito nei tempi sopra riportati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo.

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo “Richiedenti/Beneficiari” devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
2. Non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione.

¹ Ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE e del Reg. (UE) n. 651/2014 – Allegato I, si definiscono:

- microimpresa: meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro;
- piccola impresa: meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro;
- media impresa: meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione Regione Toscana n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. 24/2014 e D.Lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.Lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
3. Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4. Non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca¹ adottati dalla Regione Toscana per:
- a) indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, (art. 21 comma 4 lett. a) della L.R. 71/2017);
 - b) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);
 - c) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017);
 - d) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 lett. b) della L.R. 71/2017);
 - e) provvedimenti definitivi adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e art.21 comma 4 lett. d) della L.R. 71/2017);
 - f) rinuncia all'agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
 - g) revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento;
 - h) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017);

¹ Art.23 L.R. n. 71/ 2017

5. Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001²:
 - a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato D.Lgs. n. 231/2001;
6. Essere in regola con la certificazione antimafia ai sensi dell'art.91 comma1 lettera b) del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
7. Avere sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio eleggibile del GAL F.A.R. Maremma; la predetta localizzazione deve risultare nella visura camerale;
8. Essere regolarmente iscritto come impresa turistica, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare³, in relazione alla sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente tra quelle relative ai seguenti codici ATECO ISTAT 2007 di cui alla DGRT n. 643/2014: 55.1, 55.2 (ad esclusione del codice 55.20.52), 55.3, 55.9 (ad esclusione del codice 55.90.10);
9. Non essere beneficiario di altri aiuti concessi in "de minimis", ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013, di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo);
10. Oltre a quanto sopra riportato, nella sottoscrizione della domanda di aiuto i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:
 - a) di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;
 - b) che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni".

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai punti da 1) a 10), escluso il punto 8), (specificato di seguito), devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

² D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

³ L'impresa deve essere iscritta in CCIAA, l'esercizio del codice ATECO richiesto deve essere dimostrato prima della presentazione della domanda di saldo.

Con riferimento al requisito di cui al punto 8) l'esercizio del codice ATECO richiesto sarà verificato e quindi deve essere dimostrato entro la presentazione della domanda di pagamento a saldo pena la decadenza dal beneficio.

Il soggetto alla presentazione della domanda nel Sistema ARTEA, deve dichiarare di essere consapevole che:

- il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti dall'1) al 9) nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- il mancato soddisfacimento della condizioni di ammissibilità di cui al precedente punto 10) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Con riferimento al requisito di cui al punto 10b), si rimanda al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" in particolare per le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

2.2.1 Ulteriori condizioni di accesso

Oltre a quanto indicato ai punti precedenti, i richiedenti, per poter essere ammessi al sostegno, devono soddisfare anche le seguenti condizioni:

- a) Gli investimenti di cui alla presente sottomisura non devono portare alla creazione di un'attività agricola o a favore di un'attività il cui prodotto sia inserito nell'Allegato I del TFUE.
- b) Il sostegno per la presente sottomisura è concesso esclusivamente nel rispetto della demarcazione con gli altri fondi di sostegno comunitari (tra cui in particolare il FESR) e la programmazione regionale.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

2.3.1 Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono:

1. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05.
2. Essere, ai sensi dell'art. 91 comma 1-bis del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia. Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Inoltre è sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati gravi in materia di lavoro come definiti nel precedente punto "Condizioni di accesso" o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale.

2.3.2 Procedure collegate alle condizioni per il pagamento dell'aiuto

L'eventuale inadempienza contributiva riscontrata in fase di istruttoria della domanda di pagamento deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

Inoltre per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro, elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25-10-2016, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo modalità operative indicate da ARTEA.

3 Interventi finanziabili e Spese ammissibili

3.1 Investimenti finanziabili

Mediante l'attivazione della sottomisura "6.4.5 – *Sostegno ad investimenti per l'incentivazione e lo sviluppo di attività turistiche*" sono ammissibili i seguenti interventi:

- a. Adeguamento e ampliamento di strutture turistico ricettive, compreso l'acquisto di attrezzature fisse specifiche;
- b. Adeguamento, ampliamento o realizzazione di servizi ed attrezzature complementari connesse alle strutture turistico-ricettive e gestite in maniera unitaria dalle imprese ricettive;
- c. Adeguamento e miglioramento delle strutture turistico ricettive e complementari e attrezzature relative allo scopo di conformarsi ai nuovi requisiti minimi in materia di normativa igienico-sanitaria, accesso ai portatori di handicap, sicurezza nei luoghi di lavoro, antisismica, protezione dell'ambiente, ecc.

3.1.1 Interventi relativi al tipo di investimento

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

A) Investimenti materiali, lavori e opere edili

1. Opere edili di recupero, di ristrutturazione, di riqualificazione e di ampliamento di immobili, comprese le opere per la messa in sicurezza del cantiere;

B) Investimenti materiali, macchinari e attrezzature

1. Opere di riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza;
2. Opere di miglioramento e adeguamento delle strutture e delle attrezzature alle normative vigenti in materia di igiene e sanità, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente, di edificazione in zone sismiche e di accessibilità etc...;
3. Acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa;

4. Acquisto di hardware anche finalizzato all'attività di e-commerce;

C) Spese generali

Le spese generali, di cui al paragrafo "Spese generali" del documento "Disposizioni comuni", sono ammissibili nel limite del 10%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alle precedenti lettere A) e B). Nella suddetta percentuale sono inclusi gli studi di fattibilità inerenti esclusivamente le ricerche e le analisi di mercato solo se collegate all'investimento.

D) Investimenti immateriali

Investimenti immateriali connessi agli investimenti realizzati, ad esempio acquisizione di programmi informatici finalizzati alla gestione degli ospiti, alla gestione della struttura aziendale e per sistemi di vendita online dei prodotti e dei servizi.

E) Spese di informazione, comunicazione, pubblicità obbligatorie

Le spese di informazione, comunicazione e pubblicità obbligatorie così come previste al successivo paragrafo 6.3 sono ammissibili con le limitazioni previste nel documento "Disposizioni comuni".

Tutti gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarità descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarità" del PSR.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio eligibile della provincia di Grosseto così come indicato nella SISL del GAL F.A.R. Maremma (l'elenco dei comuni totalmente e parzialmente eligibili è indicato al paragrafo 2.1 della Strategia di Sviluppo Locale del GAL F.A.R. Maremma e s.m.i.) e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni Comuni".

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della Legge Regionale 10/2010 e del D.M. 30/3/2015 n. 52. Il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a Permesso di Costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori (se previsto dalla normativa vigente) con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.2.3 Norme di protezione ambientale

1. Gli interventi, effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:

- a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e s.m.i., D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 30/15). Modifica apportata con Decreto Dirigenziale n. 10556 del 18/10/2016.

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/15 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali Aree protette. Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

2. Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

3.2.4 Limitazioni investimenti sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

Il sostegno per la realizzazione di impianti per la produzione di **energia da fonti rinnovabili** è concesso limitatamente a quelli che hanno l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico relativo alle attività aziendali collegate agli investimenti materiali di cui al precedente punto 3.1.1.

Pertanto devono essere dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale combinato di energia termica e elettrica dell'azienda, escluso quello familiare.

Il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le necessità energetiche relative alle attività richiamate al primo capoverso.

Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".

Gli impianti energetici finanziati nell'ambito della presente sottomisura non devono beneficiare della tariffa incentivante o, più in generale, di altre agevolazioni o finanziamenti pubblici come meglio descritto nel successivo paragrafo "Cumulabilità".

Gli impianti per la produzione di **energia da biomasse agro-forestali** sono finanziabili solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:

1. sono destinati esclusivamente alla produzione di calore;
2. non utilizzano biomasse derivanti da colture dedicate esclusivamente alla produzione di biomassa a scopi energetici (quali gli impianti di Short rotation forestry);

3. utilizzano solo biomasse legnose di origine forestale, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c) e d) dell'Allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4 del D.Lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", di seguito meglio specificate:
 - a. materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura (lettera c) del sopra citato Allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4 del D.Lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale");
 - b. materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti (lettera d) del sopra citato Allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4 del D.Lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale");
4. non sono ammessi combustibili diversi da quelli sopra elencati anche se utilizzati in quota parte.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Reg. 807 del 11/3/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (DPR 74/2013):

- I generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2 \log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW);
- La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell'allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., lettere da b) ad e) comprese;
- Assicurazione che i criteri di sostenibilità applicabili ai biocarburanti stabiliti nella legislazione dell'UE, incluso l'Articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della Direttiva 2009/28/CE, verranno applicati ai singoli impianti che li producono.

Tutti gli elementi di cui sopra devono essere verificati, in ammissibilità, in base alla documentazione tecnica relativa gli impianti che si intende realizzare e, al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.

3.2.5 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- a) Rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";
- b) Sono inclusi nel sotto paragrafo "Interventi finanziabili";
- c) Gli interventi sono ammissibili al sostegno se rispettano i criteri minimi per l'efficienza energetica di cui al paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR Regione Toscana;
- d) Sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale, nel caso di acquisti di attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- e) Se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l'azienda;

- f) Nel caso di acquisti con leasing, questo è ammissibile con patto di acquisto e nelle modalità indicate nel par. "Leasing" delle "Disposizioni comuni" e comunque solo nel caso che il contratto si concluda entro la data della presentazione della domanda di saldo stabilito nel contratto per l'assegnazione dei contributi;
- g) Nel caso di acquisti a rate, questo è ammissibile con le modalità indicate nel par. "Acquisti a rate" delle "Disposizioni" e comunque solo nel caso che il contratto si concluda entro la data della presentazione della domanda di saldo stabilito nel contratto per l'assegnazione dei contributi.

3.3 Spese ammissibili/non ammissibili

3.3.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni Comuni".

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.3.2 Valutazione congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia.

Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" vigente è consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali (esempio piante, pali etc. reperibili nelle sezioni "attrezzature" o "prodotti").

3.3.3 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia.

Il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili – Costi d'investimenti materiali e immateriali" del documento "Disposizioni Comuni" è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" vigente.

Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

3.3.4 Interventi/Spese non ammissibili

Oltre a quanto indicato nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili - Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni Comuni" non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

- Le scorte di magazzino;
- Le spese per gli acquisti di biancheria e altri materiali di consumo collegati all'ospitalità, stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili;
- Le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come previsto al paragrafo "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" delle "Disposizioni Comuni";
- Gli impianti, i macchinari, gli arredi e le attrezzature ceduti all'impresa dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado. Sono compresi in questa fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado;
- Acquisto di mezzi di trasporto;
- Interventi su fabbricati o parti di essi (locali) che non siano destinati esclusivamente all'attività oggetto del finanziamento;
- Costi di ammortamento;
- Investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari che sono già obbligatori per l'azienda;
- Imposta sul valore aggiunto (IVA);
- IRAP.

3.4 Importi e aliquote di sostegno concedibili

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale pari al 40% del costo totale ammissibile.

La percentuale di contribuzione è elevabile al 50% nel caso di giovani imprenditori (età inferiore a 40 anni) o nel caso in cui gli interventi siano localizzati in un Comune avente indice di disagio superiore alla media regionale (vedi tabella A allegata).

La maggiorazione nel caso di giovani imprenditori è concessa alle seguenti condizioni:

- 1) Nel caso di ditta individuale l'aumento della percentuale di contribuzione è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, precedentemente alla ricezione della domanda di aiuto, risulta che il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni.
- 2) Nel caso di società l'aumento della percentuale di contribuzione è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, precedentemente alla ricezione della domanda di aiuto, risulta che:
 - Società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori non ha ancora compiuto 40 anni;
 - Società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari non ha ancora compiuto 40 anni;
 - Società cooperative e di capitale: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione non

ha ancora compiuto 40 anni.

Qualora vi siano modifiche societarie intervenute dopo la ricezione della domanda di aiuto, i requisiti sopra indicati dovranno essere mantenuti e verificati computando anche i nuovi soci amministratori (nelle società semplici e in nome collettivo), accomandatari (nelle società in accomandita semplice), consiglieri di amministrazione (nelle società cooperative e di capitale) che sono subentrati. Tale verifica è effettuata sulla base della iscrizione in CCIAA antecedente alla ricezione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

L'aiuto previsto dalla presente sottomisura è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "Aiuti de Minimis". Ai sensi del citato Regolamento, l'importo complessivo dei contributi che un soggetto privato può ricevere non può superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti in "de Minimis" sono considerati concessi nel momento in cui al soggetto privato è accordato il diritto a ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti.

3.4.1 Massimali e minimali

L'importo massimo di contributo pubblico concedibile per ciascuna domanda non può essere superiore a 50.000,00 euro. Non sono ammesse domande con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a 3.000,00 euro.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto importo minimo.

La domanda è inoltre esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di pagamento a titolo di saldo scende al di sotto del suddetto importo minimo

3.5 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3.6 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.6.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

L'eligibilità delle spese è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

1. art. 65, commi 2 e 6 , del Reg. (UE) n. 1303/2013;
2. art. 65.9 Reg. (UE) n. 1303/2013;
3. art. 60 comma 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
4. art. 6 commi 1 e 2 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che “l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività” e le relative spese **decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto**, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per:

- le spese generali di cui all'art. 45.2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità;

Si intende per “**avvio dei lavori del progetto o dell'attività**” la **data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione** relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del Reg. UE n.702/2014).

L'inizio/avvio delle attività è così dimostrato:

- a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della “Comunicazione di inizio lavori”, così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di investimenti eseguibili come attività edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- f) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

In caso di modifica del Programma la spesa è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione (art. 65.9 Reg. (UE) n. 1305/2013).

3.6.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni Comuni".

4 Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della Domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere redatta on line e presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura – (di seguito ARTEA) secondo le modalità previste dal documento "Indirizzi procedurali generali del PSR" e dai manuali ARTEA disponibili e scaricabili sui seguenti siti web: www.artea.toscana.it e www.farmaremma.it.

Le domande saranno istruite dal GAL F.A.R. Maremma.

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto a decorrere **dal 15 gennaio 2020** ed **entro le ore 13:00 del 20 febbraio 2020**.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

È ammessa la presentazione di un'unica domanda di aiuto per richiedente. Qualora in Anagrafe ARTEA fossero presenti più domande per richiedente è considerata valida l'ultima domanda ricevuta nei termini stabiliti dal bando, mentre le altre domande decadono.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Le Unità produttive sono classificate in funzione delle finalità in:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche (UPS) quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Le domande saranno istruite dal GAL F.A.R. Maremma.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto dal Decreto del Direttore ARTEA n.127 del 18/10/2017 avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)".

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito

‘www.artea.toscana.it’. I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti del PSR sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, come di seguito indicato:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale)	Documento di riconoscimento
Titolo di conduzione dei terreni	Documentazione relativa al titolo di conduzione
Documenti fiscali e societari (1)	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Codice IBAN	Specificazione indicazione aziendale

(1) L'anagrafe ARTEA è dotata di collegamento 'web service' con 'Anagrafe tributaria' e 'Registro Imprese'.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dalle "Disposizioni Comuni".

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Le domande di aiuto devono essere presentate in forma completa.

La domanda di aiuto si considera "completa" se alla stessa viene allegata la documentazione minima elencata di seguito. L'assenza di uno o più dei 3 documenti sotto elencati o la presentazione di un documento non pertinente in luogo di quelli richiesti, comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, etc...).

La documentazione minima da presentare contestualmente alla domanda di aiuto, è la seguente:

a) **relazione firmata** dal richiedente comprensiva di:

1. descrizione della situazione aziendale, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro) e di quella prevista al termine degli investimenti programmati con indicati i riferimenti catastali delle particelle oggetto d'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
2. descrizione degli investimenti che si intendono realizzare e degli obiettivi che si intende raggiungere;
3. stima dei tempi di attuazione degli investimenti (cronoprogramma compreso le date presunte di inizio e di fine lavori);
4. nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
5. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
6. nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008; 14)
7. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e s.m.i., descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
8. nel caso di generatori di calore, indicazione del valore minimo di rendimento di combustione corredato da documentazione tecnica dell'impianto;

Altra documentazione ove pertinente:

- b) **progetto tecnico** dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare, (firmato da un tecnico abilitato se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezzi indicati al precedente paragrafo 3.3 "Spese ammissibili/non ammissibili";

- c) **copia dei preventivi di spesa** a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il GAL F.A.R. Maremma ne riscontri la necessità.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

Il GAL F.A.R. Maremma si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla documentazione presentata**, secondo le specifiche indicate in sede di istruttoria di ammissibilità (vedi paragrafo 5).

Non è ammessa la possibilità di presentare documentazione aggiuntiva non presentata al momento della domanda.

5 Istruttoria e valutazione della domanda

5.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità.

Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 5 punti saranno escluse dall'aiuto.

1) Localizzazione dell'investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) La domanda contiene prevalentemente investimenti realizzati in territori ad una distanza significativa dal centro abitato in cui hanno sede i principali servizi alla persona ⁴	Punti 7
b) La domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in territori che, nella graduatoria di cui alla DGR n. 1303 del 19/12/2016 e s.m.i., risultano avere un indicatore unitario del disagio superiore alla media regionale	> 0 e < 15 Punti 2 ≥ 15 Punti 3
c) La domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in un Comune che abbia un numero di presenze turistiche inferiore alla media dei comuni ricadenti nel territorio del Gal, secondo le seguenti percentuali	Da 100% a 75% Punti 1 Da 74% a 50% Punti 0,5 Da 49% a 25% Punti 0,25
d) la domanda contiene investimenti realizzati in territori interessati da itinerari turistici locali	Punti 2

⁴ Per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio l) a) si precisa quanto segue:

- Per "centro abitato in cui hanno sede i principali servizi alla persona" si intende, sulla base della zonizzazione operata dalla Regione Toscana nell'ambito della Strategia delle Aree Interne (DGR n.32 del 20-01-2014), il capoluogo ricadente nel "Polo - zona A" dove sono ubicati i servizi alla persona.
- La distanza della localizzazione progettuale rispetto al "centro abitato in cui hanno sede i principali servizi alla persona" è considerata significativa quando è superiore a 20 minuti di percorrenza auto.

2) Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile destinato ad interventi che prevedono investimenti per il miglioramento ambientale (ovvero per il contenimento delle pressioni ambientali, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per il risparmio energetico, per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica) e/o che contribuiscono ad una riduzione significativa delle pressioni ambientali (consumo di risorse ambientali, utilizzo di sostanze chimiche pericolose, produzione di rifiuti, emissioni in atmosfera, ecc.)	> 30% e < 50% Punti 5 ≥ 50 % Punti 6
b) la domanda prevede investimenti realizzati utilizzando metodi di edilizia sostenibile e mirati al risparmio energetico (ovvero per il contenimento delle pressioni ambientali, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica), ai sensi delle "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana" (DGR n. 322/2005 s.m.i.)	Punti 6
c) la domanda contiene interventi di recupero e/o riqualificazione di aree ed immobili dismessi	Punti 5
d) la domanda contiene interventi che prevedono anche investimenti per il superamento o l'abbattimento delle barriere architettoniche al fine di permettere l'accessibilità, la fruibilità e l'usabilità dei beni e dei servizi (anche in riferimento al DPGR n. 41/R del 29.7.2009)	Punti 5
e) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	> 10% e < 30% Punti 0,25 ≥ 30% e < 50% Punti 0,50 ≥ 50% Punti 1
f) La domanda contiene interventi che includono la valorizzazione di beni tutelati di interesse storico-artistico, archeologico e paesaggistico (L.R. n. 65/2014 e s.m.i.) o di beni riconosciuti come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO	Punti 1
g) Alla data di ricezione della domanda di aiuto, il soggetto richiedente è giovane (non ha ancora compiuto 40 anni) ⁵	Punti 1
h) Alla data di ricezione della domanda di aiuto, il soggetto richiedente è di genere femminile ⁶	Punti 1
i) Il soggetto richiedente è un'impresa che si è costituita nei 24 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto	Punti 1

⁵ La priorità attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue:

- Ditta individuale: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni;
- Società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori non ha ancora compiuto 40 anni
- Società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari non ha ancora compiuto 40 anni;
- Società cooperative e di capitale: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione non ha ancora compiuto 40 anni

⁶ La priorità attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue:

- Ditta individuale: il soggetto richiedente è di genere femminile;
- Società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile
- Società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari è di genere femminile;
- Società cooperative e di capitale: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione è di genere femminile

l) L'investimento previsto si inserisce in un programma aziendale di destagionalizzazione delle attività turistiche mediante l'attivazione di servizi volti alla diversificazione e prolungamento dei servizi normalmente svolti	Punti 1
--	---------

m) Il soggetto richiedente, al momento della domanda, impiega un numero di effettivi ⁷ che non hanno ancora compiuto i 40 anni pari ad almeno il 50% del totale	Punti 1
--	---------

n) Il soggetto richiedente, al momento della domanda, impiega un numero di effettivi ⁸ di genere femminile pari ad almeno il 50% del totale	Punti 1
--	---------

Si noti che i punteggi interni alle lett. a) e b) non sono tra loro cumulabili.

3) Carattere integrato

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) La domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di un programma complessivo di sviluppo definito dal soggetto richiedente	Punti 5
--	---------

b) La domanda contiene investimenti integrati e complementari ad un'attività di tipo artigianale o commerciale già svolta dal richiedente	Punti 2
---	---------

4) Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<p>a) il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serie ISO 9000; - serie ISO 14000; - EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 1221/2009; - Ecolabel ai sensi del Reg. (CE) n. 66/2010; - UNI ISO EN 22000; - UNI EN ISO 22005:2008 (oppure le sostituite UNI 10939:2001 e UNI 11020:2002); - IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); - BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale) 	<p>1 certificazione Punti 0,25 2 certificazioni Punti 0,50 ≥ 3 certificazioni Punti 1</p>
<p>b) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi mirati al conseguimento delle seguenti certificazioni di qualità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serie ISO 9000; - serie ISO 14000; - EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 1221/2009; - Ecolabel ai sensi del Reg. (CE) n. 66/2010; - UNI ISO EN 22000; - UNI EN ISO 22005:2008 (oppure le sostituite UNI 10939:2001 e UNI 11020:2002); - IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); - BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale) 	<p>1 certificazione Punti 0,25 2 certificazioni Punti 0,50 ≥ 3 certificazioni Punti 1</p>

⁷ Sono esclusi dal conteggio degli effettivi il soggetto titolare nella ditta individuale e i soci lavoratori nelle società.

⁸ Sono esclusi dal conteggio degli effettivi il soggetto titolare nella ditta individuale e i soci lavoratori nelle società.

c) il soggetto richiedente è in possesso ovvero mira a conseguire, con il presente intervento, la certificazione ECOLABEL per il turismo ai sensi della Dec. 2017/175/CE	Punti 1
--	---------

I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili

5) Tirocini formativi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) La domanda viene presentata da beneficiari che contestualmente al progetto oggetto dell'intervento stanno attivando dei tirocini formativi nell'ambito del PSR o di altri programmi e iniziative regionali (ad es. Progetto Giovani - Tirocini)	Punti 2
--	---------

6) Aree interne

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) Almeno il 50% della spesa ammissibile del progetto si riferisce ad interventi localizzati in uno dei territori ricompresi nell'area strategia o nell'area progetto della Strategia delle Aree Interne e gli interventi sono coerenti con i contenuti e le finalità della proposta di "Progetto di territorio" presentato nell'area delle Province di Grosseto e Siena.	Punti 2
---	---------

TOTALE	Max 50 punti
---------------	---------------------

Preferenze in caso di parità di punteggio:

- Minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto;
- A parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

5.1.1 Verifica dei criteri di selezione

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi

Prima della liquidazione del saldo devono essere posseduti e verificati tutti i criteri relativi alle seguenti macrovoci:

- N. 2 "Qualità dell'investimento" (ad eccezione di quelli di cui alle lettere g-h-m-n)
- N. 3 "Carattere integrato"
- N. 4 "Certificazioni"
- N. 5 "Tirocini formativi"
- N. 6 "Aree Interne"

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito

inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5.2 Formazione della graduatoria

ARTEA trasmette al GAL F.A.R. Maremma l'elenco delle domande ricevute secondo quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto ed in base ai dati contenuti nel sistema informativo. Il GAL F.A.R. Maremma, nei tempi indicati nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni comuni", riportati anche al successivo paragrafo 5.4 del bando, procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico".

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

L'atto di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT ed agli Albi degli Enti del territorio eligibile della provincia di Grosseto così come indicato nella SISL del GAL F.A.R. Maremma e ne sarà data evidenza sul sito www.farmaremma.it

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito www.farmaremma.it e la successiva pubblicazione sul BURT ed agli Albi degli Enti del territorio eligibile della provincia di Grosseto così come indicato nella SISL del GAL F.A.R. Maremma costituiscono la notifica personale.

5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine della graduatoria.

Il GAL F.A.R. Maremma procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili successivamente alla data della delibera del CdA di approvazione della

graduatoria stessa e fintanto che sulla medesima misura/sottomisura/operazione non sarà attivato il nuovo bando ed approvata la relativa graduatoria.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte del GAL F.A.R. Maremma.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dal GAL F.A.R. Maremma.

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite nella seguente tabella:

FASI DEL PROCEDIMENTO	Responsabile della fase	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto completa, ove previsto, di tutta la documentazione indicata nei singoli bandi	Richiedente	Entro i termini stabiliti nei singoli bandi
Ricezione delle domande di aiuto	ARTEA – CAA	
Protocollazione delle domande di aiuto	ARTEA	Entro 3 giorni dalla ricezione della domanda di aiuto.
Avvio procedimento di raccolta domande per la formazione della graduatoria.	ARTEA	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione graduatoria	GAL	Entro 30 giorni successivi alla data di chiusura del bando
Pubblicazione della graduatoria sul BURT	GAL	
Istruttoria di Ammissibilità e emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi	GAL	Entro 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria (120 giorni nel caso che nei 90 giorni sia incluso il mese di agosto)
Comunicazione avvio del procedimento istruttorio con indicazione del responsabile	GAL	Contestualmente all'avvio dell'istruttoria
Presentazione domanda di anticipo	Richiedente/Beneficiario	Entro la data indicata nel Contratto per l'assegnazione dei contributi
Istruttoria domanda di anticipo	GAL	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
Comunicazione di adattamento tecnico (se precedente l'emissione del Contratto per	Beneficiario	Entro l'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi.
Presentazione domanda di variante successiva all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.

Istruttoria domanda di variante/comunicazione di adattamento	GAL	Entro 30 giorni dalla presentazione /comunicazione
Presentazione domanda di pagamento a titolo di SAL	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di pagamento a titolo di SAL	GAL	Entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Presentazione domanda di proroga	Beneficiario	Entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di proroga	GAL	Entro 10 giorni dalla presentazione di proroga
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro il termine stabilito nel Contratto per l'assegnazione dei contributi ⁹ .
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	GAL	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
Elenchi di liquidazione	GAL	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Autorizzazione al pagamento	ARTEA	Entro 60 giorni dalla data di ricezione

5.5 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni Comuni" e nel Regolamento Interno del GAL F.A.R. Maremma.

Qualora durante l'istruttoria risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso, il GAL F.A.R. Maremma nella lettera di richiesta della documentazione indica il termine massimo per la presentazione della stessa. La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati dal GAL comporta l'applicazione di sanzioni o revoca con modalità disciplinate con apposito atto di Giunta Regionale in attuazione del D.M. n. 2490 del 25/01/2017.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

5.6 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente. Sono esclusi gli

⁹ Tale termine è definito in funzione della complessità dell'operazione e delle relative azioni propedeutiche; ad esempio a titolo ordinario, può essere sufficiente un termine di 180 giorni per gli acquisti e un termine di 360 giorni per i lavori; il termine sarà comunque stabilito anche in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di spesa imposto dalla UE.

errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui il GAL F.A.R. Maremma riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

6 Realizzazione e modifica dei progetti

6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria delle domande di aiuto, il GAL provvede a predisporre il contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione al GAL, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione al GAL, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità del GAL F.A.R. Maremma;
- riduzioni come definite da successivo atto di Giunta Regionale;

- informazioni inerenti il trattamento dei dati personali ex art. 13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.
- le disposizioni inerenti la possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. (ripreso da bando decidere se togliere o lasciare)

La sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni Comuni".

6.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente si impegna a:

- a) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni e il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- b) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni";
- c) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni";
- d) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;
- e) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- f) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL;
- g) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento "Disposizioni Comuni";
- h) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali adattamenti tecnici;

- i) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- j) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- k) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- l) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Disposizioni Comuni" nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- m) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento "Disposizioni Comuni" oppure richiesta dal GAL nelle varie fasi del procedimento;
- n) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del presente bando;
- o) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- p) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- q) comunicare preventivamente al GAL F.A.R. Maremma che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
- r) acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- s) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e/o di pagamento;
- t) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- u) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- v) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- w) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- x) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- y) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nelle "Disposizioni Comuni", nel presente bando, nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel Verbale di accertamento finale;

- z) confermare i criteri di selezione per i quali il presente bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione dei punteggi si posiziona entro quelle finanziabili;
- aa) sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni Comuni", nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;
- bb) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;

6.3 Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità

L'art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando, almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), o una targa (formato A4) con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Entro la data di presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario espone una targa (formato minimo A4) o poster (formato minimo A3) permanente.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1 dell'allegato 3 del Reg. (UE) n. 808/2014 (emblema dell'Unione unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali"), logo Leader, logo della Repubblica Italiana, della Regione Toscana, del PSR e del GAL. I loghi sono scaricabili dal sito del GAL F.A.R. Maremma all'indirizzo www.farmaremma.it. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/14;

Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

6.4 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

6.5 Modifiche del richiedente/beneficiario

La modifica del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

7 Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni Comuni".

7.2 Modalità di erogazione dell'agevolazione

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni Comuni".

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

L'anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento, attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- **copia di una garanzia fidejussoria** bancaria o assicurativa con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel contratto per l'assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fidejussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto ed è redatta conformemente al modello approvato da ARTEA. L'originale della garanzia fidejussoria deve essere inviato ad ARTEA.
- **una dichiarazione** a firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

8 Verifiche, Controlli e Revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni Comuni".

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli, deve comunicarlo al GAL nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento", e al paragrafo "Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali" del documento "Disposizioni Comuni".

8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014, art. 49 e seguenti.

8.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate con successivo Atto della G.R., in attuazione del D.M. 8/2/2016 n. 3536.

9 Disposizioni finali

9.1 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il GAL F.A.R. Maremma riconosciuto quale soggetto responsabile per l'attuazione e la gestione della Misura 19 del PSR 2014-2020 Regione Toscana, con DGR. n. 1243 del 05/12/2016, tel. 0564/405252, e-mail: info@farmaremma.it; PEC: info@pec.farmaremma.it

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i. e all'art. 5 e ss. della L.R. 40/2009 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del GAL F.A.R. Maremma con le modalità di cui agli art.li. n. 8 e 9 della citata Legge.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Tecnico Amministrativo del GAL F.A.R. Maremma, Sig. Andrea Brogioni.

Informazioni sulle modalità di accesso agli atti possono essere reperite sul sito www.farmaremma.it, sul sito www.artea.toscana.it o acquisite su specifica richiesta, ai seguenti indirizzi e-mail: info@farmaremma.it, PEC: info@pec.farmaremma.it.

Informazioni sui contenuti del bando possono essere reperite sul sito www.farmaremma.it e per

mail ai seguenti indirizzi: info@farmaremma.it, PEC: info@pec.farmaremma.it.

Il testo integrale del presente bando è affisso inoltre agli albi degli Enti Pubblici del Territorio eligibile dei Comuni della provincia di Grosseto.

9.2 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni".

Per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso il contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda
2. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
3. Proroga dei termini;
4. Stato di avanzamento dei lavori;
5. Domanda di pagamento a saldo;
6. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
8. Monitoraggio;
9. Tempistica e fasi del procedimento;
10. Spese ammissibili/non ammissibili;
11. Possesso dell'UTE/UPS.

Il GAL F.A.R. Maremma si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il GAL pubblica sul BURT ed agli Albi degli Enti del territorio eligibile della provincia di Grosseto così come indicato nella SISL del GAL F.A.R. Maremma e sul sito www.farmaremma.it, le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le "Disposizioni Comuni". Il GAL si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

ALLEGATO A

Allegato A) Elenco Comuni dell'area LEADER, del GAL F.A.R. Maremma con indicatore unitario di disagio di cui all'art. 2 della L.R. n. 39/04 e s.m.i. (Fonte dati Delibera G.R.T. n.° 1411 DEL 17/12/2018)		
TABELLA RIASSUNTIVA		
INDICATORE UNITARIO DI DISAGIO		
COMUNI AREA LEADER	PUNTEGGIO INDICATORE UNITARIO DI DISAGIO	MEDIA REGIONALE
CASTELL'AZZARA	101	69
MONTIERI	97	
SEMPRONIANO	97	
ROCCALBEGNA	96	
SEGGIANO	93	
CINIGIANO	90	
SANTA FIORA	89	
MONTEROTONDO MARITTIMO	89	
CAMPAGNATICO	87	
SORANO	85	
SCANSANO	84	
ARCIDOSSO	83	
CIVITELLA PAGANICO	83	
MAGLIANO IN TOSCANA	83	
PITIGLIANO	76	
CAPALBIO	74	
CASTEL DEL PIANO	74	
MANCIANO	74	
MASSA MARITTIMA	74	
ROCCASTRADA	72	
ISOLA DEL GIGLIO	71	
GAVORRANO	70	
MONTE ARGENTARIO	60	
SCARLINO	60	
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	58	
ORBETELLO	56	